



# COMUNE DI MASSA LUBRENSE

Provincia di Napoli

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE

Tel. 081/8789165

Fax 081/8089835

Prot. n. 14822

Ordinanza n. 265

## IL SINDACO

**VISTA** la L. 447/95 con la quale sono stati stabiliti i “principi fondamentali in materia di ambiente esterno e dell’ambiente abitativo dell’inquinamento acustico ai sensi e agli effetti dell’art. 117 della Costituzione”;

**RILEVATO** che, a norma dell’art. 2 della suddetta legge, ogni introduzione di rumore nell’ambiente esterno o nell’ambiente abitativo tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane costituisce inquinamento acustico potenzialmente dannoso per la salute umana e per la tutela degli ecosistemi;

**VISTO** il D.P.C.M. 14 novembre 1997;

**VISTO** l’art. 659 C.P. sul disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone;

**RICHIAMATO**, in particolare, l’art. 9 – comma 1 della Legge 447 del 26/10/1995, che consente al Sindaco di adottare provvedimenti motivati per il temporaneo contenimento o l’abbattimento delle emissioni sonore, incluse l’inibizione parziale o totale di determinate attività;

**CONSIDERATA**, inoltre l’urgente necessità di tutela della salute pubblica che va garantita in modo particolare dall’inquinamento acustico provocato dalle emissioni sonore a mezzo anche di amplificatori elettronici provenienti dagli esercizi pubblici che offrono intrattenimento musicale;

**CONSIDERATO** l’alto valore che il silenzio e la quiete rivestono per i turisti italiani e stranieri che abitualmente soggiornano negli esercizi alberghieri e nelle abitazioni private del nostro Comune;

**PRESO ATTO** che l’inquinamento acustico è fenomeno idoneo a provocare effetti dannosi sulla salute degli individui;

**RICORDATO** che secondo la normativa vigente l’intrattenimento deve intendersi come attività semplicemente accessoria, che mai deve sostituirsi a quella principale per la quale si è ottenuta la relativa licenza commerciale (bar, ristorante, ecc.);

**CONSIDERATO**, inoltre che in tutte le località turistiche il principio del rispetto del silenzio e della quiete pubblica è ormai un valore acquisito;

**PRESO ATTO** della assoluta necessità ed urgenza di prevedere, nelle more dell’adozione di idoneo regolamento comunale, una disciplina in materia di inquinamento acustico, soprattutto in considerazione dell’imminente sopraggiungere della stagione estiva durante la quale, per il notevole afflusso turistico, sarà assolutamente indispensabile garantire la tutela della salute pubblica;

**VISTO** l’art. 54 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

**VISTO** l’art.51, c. 2°, del D. Lgs. 213/98 CTR;

**VISTA** la Direttiva Europea 25.06 2002, n. 2002/49/CE;

**VISTO** il D.P.C.M. 1/3/1991;

**VISTI** gli artt. 650 e 659 C.P.;

**VISTA** la propria Ordinanza n. 437 del 31/07/2003;

## O R D I N A

**Dal 01.06.2007 al 15.10.2007**

- 1) Su tutto il territorio comunale le attività ed i mestieri rumorosi, ad eccezione di quelle per pubblica utilità, sono vietate ad esclusione dei seguenti orari:

**dalle ore 08,00 alle ore 13,30 e dalle ore 15,30 alle ore 19,30;**

- 2) Eventuali deroghe agli orari riportati al punto 1) della presente ordinanza dovranno essere espressamente e motivatamente autorizzate dal Sindaco;

./.

*/./.*

- 3) Tutti gli utenti di apparecchi radiofonici, radiotelevisivi, comunque sonori, nei pubblici esercizi, nelle private dimore ed in ogni altro luogo, sono obbligati a limitare il volume sonoro di detti apparecchi al minimo indispensabile all'audizione nei locali o nei posti di ascolto;
- 4) Su tutto il territorio comunale è vietata qualsiasi forma di pubblicità commerciale e di vendita effettuata con apparecchi di amplificazione e di altoparlanti;

**Dal 01.06.2007 al 15.10.2007 Sono consentiti:**

- a) L'intrattenimento musicale, non amplificato elettronicamente con l'uso di soli strumenti a corde, in luogo aperto al pubblico, **dalle ore 19 alle ore 24,00;**
- b) L'intrattenimento musicale con l'uso di strumenti di riproduzione (registratori, giradischi, ecc.) e di amplificazione elettronica in luogo aperto al pubblico, **dalle ore 19,00 alle ore 24,00;**
- c) L'intrattenimento musicale con l'uso di strumenti di riproduzione e di amplificazione elettronica in luogo aperto al pubblico, esclusivamente con emissione negli ambienti chiusi e insonorizzati nei quali gli infissi di qualsiasi natura (porte, finestre, prese d'aria, ecc.) restino ermeticamente chiusi, **dalle ore 19,00 alle ore 01,00;**
- d) Gli spettacoli musicali, realizzati in luogo pubblico o aperto al pubblico, previa autorizzazione stabilita dalla legge, **dalle ore 17,00 alle ore 24,00.** Eventuali orari diversi dovranno essere di volta in volta autorizzati dal Sindaco.

Entro tali limiti temporali la pressione sonora non dovrà comunque superare i limiti imposti dalla legge vigente in materia.

La violazione del disposto della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa, nei confronti del trasgressore, da €. 1.032,91 a € 10.329,14.

Sono esclusi dall'osservanza della presente ordinanza coloro che operano nell'ambito di organizzazioni di manifestazioni indette dagli Enti Pubblici e da associazioni all'uopo autorizzate dal Sindaco.

Eventuali deroghe alla presente ordinanza, entro il limite massimo di n. 3 (tre) serate per ogni esercizio potranno essere di volta in volta motivatamente autorizzate dal Sindaco.

Il Comando Polizia Municipale è incaricato di dare adeguata informazione della presente ordinanza.

Gli Agenti della Forza Pubblica e la Polizia Municipale sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 650 e 659 del C.P.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nelle forme e nei termini di legge.-

Massa Lubrense 29/05/2007

**IL SINDACO**  
F.to (Dott. Leone Gargiulo)